

# SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO:

Il D.LGS. 81/08 E S.M.I.  
nelle Associazioni Sportive

## Sicurezza sul lavoro e normativa vigente

- ❑ Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 esteso anche alle associazioni sportive
- ❑ Individuazione dei soggetti aventi responsabilità in materia di sicurezza nelle associazioni sportive
- ❑ La valutazione dei rischi nelle associazioni sportive ed il relativo documento
- ❑ Conseguenze della valutazione dei rischi: adempimenti obbligatori e misure di prevenzione nelle associazioni sportive
- ❑ Associazioni con o senza lavoratori: le differenze applicative
- ❑ La riforma dello sport
- ❑ Differenti tipi di lavoratori
- ❑ I costi della sicurezza

L'**art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.** così recita:

*“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.*

Lo stesso **art. 3** nel prosieguo individua attività specifiche che, sulla base di *“... particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa ...”*, richiedono una applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti.

Quindi le Società/Associazioni Sportive, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e organizzativa nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi **sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l'individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo).**

### “**LUOGHI DI LAVORO**” (es. palestre, piscine, ecc...)

La specificità di chi opera e/o pratica attività sportive in questi luoghi porta a considerare il ruolo:

- Del Proprietario della Struttura
- Del Gestore
- Dell'Utilizzatore

Il **proprietario** deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI prevenzione incendi, ecc.) ed inoltre dovrà renderla disponibile al **gestore**, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico).

Deve **garantire il rispetto della sicurezza** sia in termine di esercizio dell'impianto sportivo, della palestra, della piscina, che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
- se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina, l'impianto sportivo, il gestore deve predisporre una **gestione documentale** dei requisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui

La Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi **deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all'attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale** (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici “luoghi di lavoro” (sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività)

La valutazione del rischio **consente al “Datore di Lavoro / Presidente” di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare, in primis, la salute e la sicurezza dei “lavoratori” nei “luoghi di lavoro” e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori.**

A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di **prevenzione del rischio** attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte le fasi “dell’attività lavorativa”.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## FASE 1

### INDIVIDUAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- nei “luoghi di lavoro”
- relativi alla “mansione”

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## FASE 2

### IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

**Osservazione e studio delle attività e collegamento dei rischi** (es. cadute dall'alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi .... esposizione ad agenti biologici, agenti chimici, ... incidente stradale) considerando:

- **caratteristiche generali dei “luoghi di lavoro”** (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.)
- **rapporto uomo / attrezzature** (attrezzature, mezzi, ecc.)
- **rapporto uomo / ambiente** (eventi atmosferici violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.)
- **analisi dei posti di lavoro e delle mansioni**
- **normativa di riferimento**

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## FASE 3

# VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO

In ordine cronologico questi sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Società e Associazioni Sportive nell'ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

1

**Individuazione del “datore di lavoro”** nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall'Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione.

Con il termine DATORE DI LAVORO l'art. 2 comma 1b del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita:

**“datore di lavoro”**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, **il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione** nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.

**2**

Designazione del **“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP)** - che può identificarsi anche con il “datore di lavoro”, un collaboratore interno in presenza di requisiti di Legge oppure un Professionista Esterno.

L'art. 2 comma 1 f) del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita:

**“responsabile del servizio di prevenzione e protezione”:** *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

**3**

Individuazione dei **“lavoratori”** delle “attività sportive” ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

L’art. 2 comma 1a del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita:

**“lavoratore”**: *persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione** anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari..*

4

Elezione interna del **“Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS)** o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

5

Eventuale nomina del **“Medico Competente”** in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta

6

Individuazione dei soggetti con compiti di **“primo soccorso”** e **“gestione emergenze”**.

## **7** Valutazione dei Rischi e redazione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**

*Ai sensi dell'art. 29 comma 1 "[...] Il datore di lavoro (DL) effettua la valutazione ed elabora il documento [...]" (DVR) ma al comma 5 " [...]i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione del rischio [...] sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lett. f) [...]"*

8

Messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.)

9

Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive.

Per i lavoratori sportivi la riforma del settore operata dal d.lgs. 163/2022 e aggiornata dal d.lgs. 120/2023 (correttivo della riforma), prevede per i lavoratori sportivi che il medico competente **“utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo”**. Il correttivo pertanto rende operativa la misura che evita la sovrapposizione di certificazione medica in capo ai lavoratori, rimandando il giudizio di idoneità al lavoro a quello di idoneità sportiva.

La nomina del medico competente è obbligatoria quando sono presenti mansioni che prevedono esposizione dei lavoratori ad **agenti fisici, ad agenti biologici, ad agenti chimici** pericolosi per la salute, quando sono presenti lavorazioni che prevedono la **movimentazione manuale dei carichi o attività al computer per oltre 20 ore settimanali** (videoterminalisti), o **siano presenti particolari condizioni** che necessitano di essere attenzionate quali la presenza di lavoro notturno, disabilità del lavoratore, stato di gravidanza.

## REGOLA

**Prima di avviare le attività per assolvere gli obblighi legislativi è importante conoscere TUTTE le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica Società/Associazione Sportiva** e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi.

Si ricorda che il **Responsabile della Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti** (definiti con il D.M. 17.12.2004), che non sono equiparati a lavoratori dipendenti ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori.

## SENZA LAVORATORI

Garantire la sicurezza degli impianti, delle macchine, delle attrezzature; informare i terzi sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione da applicare

## CON LAVORATORI

Oltre a quanto applicabile alle associazioni senza lavoratori, curare la sicurezza dei lavoratori (ed. informare e formare il personale, verificare l'applicabilità del protocollo sanitario, consegnare i DPI, ecc..)

La riforma dello sport riscrive completamente le regole di gestione amministrativa e finanziaria dei soggetti che esercitano la propria attività all'interno del settore sportivo, ma non quelle relative a salute e sicurezza in ambiente di lavoro: il d.lgs. 163/2022 conferma infatti gli adempimenti generali obbligatori in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro per le società e associazioni sportive, fatte salve le nuove condizioni di accesso alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori...

I lavoratori coinvolti nell'attività possono prestare infatti il proprio lavoro a titolo gratuito e volontario oppure a titolo oneroso, qualificandosi come:

- lavoratori subordinati,
- lavoratori autonomi
- collaboratori coordinati e continuativi

in funzione di tale inquadramento, ne derivano disposizioni e tutele di differente entità.

Si definisce **lavoratore sportivo** ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo potrà essere atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e collaboratore tecnico amministrativo e il suo lavoro potrà avere natura subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa. La normativa vigente prevede inoltre espressamente la possibilità di prestare attività lavorativa mediante opera volontaria, ovvero spontaneamente e a titolo gratuito (o con semplice rimborso delle spese sostenute).

Il nuovo decreto correttivo della riforma dello sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, all'art. 1 c. 26 prevede che:

«Ai **lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro** si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»”

Questa previsione, dedicata ai lavoratori sportivi con compenso annuo inferiore ai 5.000,00 euro, dispone espressamente l'applicazione delle indicazioni dell'art. 21, d.lgs. 81/2008, **assimilando** quindi **questi lavoratori** – in termini di salute e sicurezza – **ai lavoratori autonomi**.

Qualora si configuri un rapporto di **lavoro autonomo o un rapporto di volontariato con carattere di natura autonoma**, sarà necessario verificare che il lavoratore:

- a) utilizzi attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
- b) si munisca di dispositivi di protezione individuale, utilizzandoli conformemente alle disposizioni normative vigenti;
- c) sia dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora la prestazione lavorativa si svolga in un luogo caratterizzato da attività in regime di appalto o subappalto.

Nulla è dovuto in termini di attività formative, mentre il datore di lavoro deve sempre fornire informazioni relative all'organizzazione della struttura sportiva e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, così come previsto dall'art. 36 d.lgs. 81/2008.

Il lavoratore autonomo tuttavia può richiedere al committente di frequentare i corsi di formazione predisposti dalla struttura sportiva, con costo a proprio carico e alcun aggravio in capo al committente, così come previsto dall'art. 21, co. 2, lett. b) d.lgs. 81/2008 16.

Sono spesso intangibili e quindi nascosti, ma ci sono:

- Danni alle strutture ed ai macchinari
- Costi per la formazione del personale sostitutivo del personale infortunato
- Aumento del premio assicurativo
- Spese legali
- Rimborso del danno biologico
- Danno di immagine
- Scarsa motivazione del personale
- Sanzioni

OBBLIGHI	VOLONTARIO	LAV. AUTONOMO	CO.CO.CO. SPORTIVO < 5000 €/anno	CO.CO.CO. AMM. - GEST. < 5000 €/anno	CO.CO.CO. SPORTIVO > 5000 €/anno	CO.CO.CO. AMM. - GEST. > 5000 €/anno	LAV. SUBORD. / DIPENDENTE
DVR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RSPP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Informazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Formazione	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Sorv. Sanitaria	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**NGINE STP SRL**

di Paolo Ferrareso e Marco Miracolo

[Ngine.stp@gmail.com](mailto:Ngine.stp@gmail.com)